

DECRETO

n. 17 del 01.03.2019

Provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche adottato ai sensi dell'art.20, comma 1, del D.Lgs n. 175/2016 come modificato dal d.l.gs 16 giugno 2017, n. 100.

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA "Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile", avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA);
- Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e ss.mm.ii. recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA;
- Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018;
- Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del 20.06.2018 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini;
- Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 23 maggio 2013 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del 07.06.2013 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini;

Richiamati:

- l'art. 20 del D.lgs n.175/2016 intitolato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", il quale prevede che le amministrazioni pubbliche entro il 31 dicembre di ogni effettivo annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;
- l'art. 26, comma 11, intitolato del D.lgs n.175/2016 il quale recita "Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'art.24, alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017";

Preso atto che, a norma degli artt. 20 e 26 comma 11 del D.lgs n. 175/2016, è quindi obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Verificato che questo Ente non detiene né direttamente né indirettamente partecipazioni;

Appurato che la normativa suddetta prevede che gli enti che non detengono partecipazioni sono tenuti a comunicare tale circostanza alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società";

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di dare atto che il LaMMA non detiene partecipazioni dirette o indirette in società;
2. di trasmettere, a norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del D.lgs n. 175/2016, il presente provvedimento, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del medesimo decreto e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it ;
3. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.

L'Amministratore Unico

Dott. Bernardo Gozzini